# COMUNE DI VILLALBA

# PROVINCIA DI CALTANISSETTA



# COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 03\_ del Registro - OGGETTO: ADEMPIMENTI PRELIMINARI. DI SEDUTA.

- (comunicazione del Presidente - Nomina scrutatori).

Data 19/04/2012

L'anno duemiladodici il giorno diciannove del mese di aprile alle ore 20,00, nella sala delle adunanze consiliari della sede municipale del Comune di Villalba, a seguito della convocazione con nota prot. n. 1699 del 12 aprile 2012 del Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 7/1992, in prima seduta pubblica di prima convocazione e in sessione or-

Presiede l'adunanza l'Ing. Salvatore Bordenga, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Co-

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti i signori: munale.

		Carica	Presente	Assente
Vr.	Cognome e nome	Presidente	X	
1	BORDENGA SALVATORE		X	
2	LERCARA FILIPPO	Vice Presidente		X
	ALESSI ENZO	Consigliere	37	
3	RICOTTONE SALVATORE	Consigliere	X	
4	RICOTTONE SALVATORE	Consigliere	X	X
5	SCARLATA GASPARE	Consigliere		Λ
6	PLUMERI MARCELLO	Consigliere	X	
7	TATANO GIUSEPPE			X
8	MESSINA GIANBATTISTA	Consigliere	X	
9	COSTANZA GIUSEPPE	Consigliere	X	
	FERRERI VINCENZO FABIO	Consigliere		
10	PERKERI VINCENZO III	Consigliere	X	
11	LUPO CALOGERO	Consigliere	X	
12	SAIA ALESSIA	Assenti 03	Presenti 09	

Assegnati n. 12

In carica n. 12

Con l'assistenza e partecipazione del Segretario Comunale: Dott.ssa Concettina Nicosia. Per l'Amministrazione sono presenti: il Sindaco Alessandro Geom. Plumeri e i seguenti componenti della Giunta Comunale: Plumeri Calogero, Di Vita Antonio e Tramontana Giuseppe.

# IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la proposta di deliberazione relativa all'oggetto è munita dei pareri prescritti e che la stessa viene inserita nella presente deliberazione.

Il **Presidente** del Consiglio Comunale alle ore 20,00, effettuato l'appello, constata la presenza di n. 09 consiglieri su n. 12 assegnati in carica.

Accertata, quindi, la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione del primo argomento posto all'ordine del giorno.

Il **Presidente** dà atto che sono pervenute due nota a firma del Consigliere Comunale Messina Gianbattista ed Enzo Alessi, con la quale gli stessi comunicano che rispettivamente per impegni di lavoro e di studio, saranno impossibilitati a partecipare ai lavori del Consiglio Comunale (Allegati 1 e 2).

Informa altresì il Consiglio che il Segretario Comunale con nota prot. n. 99/int del 1 febbraio 2012 ha trasmesso alla Presidenza i provvedimenti riguardanti l'utilizzo del fondo di riserva.

Dà lettura, successivamente, di una nota dal Revisore Unico dei Conti acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1175 del 14 marzo 2012 indirizzata al Segretario Comunale e per conoscenza alla Presidenza per conoscenza (Allegato n. 3).

Dà, altresì, lettura della nota di riscontro prot. 307/int. del 12 aprile 2012 del Segretario Comunale indirizzata al Revisore dei Conti e per conoscenza alla Presidenza (Allegato 4).

Alle ore 20,10 entra in aula l'Assessore Territo Concetta.

# Alle ore 20,15 entra in aula il Consigliere Plumeri Marcello. Presenti 10.

Il Presidente dà lettura dell'oggetto della proposta di deliberazione posta al primo punto dell'ordine del giorno e previa indicazione da parte dei Capigruppo, designa tre scrutatori fra i componenti del Consiglio Comunale, per assisterlo nella seduta, nelle persone: Tatano Giuseppe, (per il Gruppo di maggioranza), Lercara Filippo (per il Gruppo misto) e Costanza Giuseppe (per il Gruppo di opposizione).

Il Consigliere Ferreri, chiesta ed ottenuta la parola, rende edotto il Consiglio che la Conferenza dei Capigruppo tenutasi con riferimento alla seduta del Consiglio Comunale in corso è stata convocata dal Presidente con sole tre ore di anticipo. Queste modalità di convocazione a cui si aggiunge il comportamento poco disponibile del Presidente alle esigenze dei Consiglieri rendono assai difficile ai Consiglieri Capigruppo, che hanno propri impegni familiari e lavorativi, partecipare ai lavori di tale organo previsto dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Il Consigliere Lercara, chiesta ed ottenuta la parola, richiama quanto accaduto con riguardo alla convocazione della Conferenza dei Capigruppo e dà lettura di una nota a sua firma che si allega al presente atto (Allegato n.5).

Il Presidente del Consiglio Comunale precisa che come tutte le altre volte precedenti nelle quali la Conferenza dei Capigruppo è stata convocata il pomeriggio prima o la mattina stessa, anche l'ultima Conferenza è stata convocata la mattina dello svolgimento, quando le proposte di deliberazione complete sono inviate alla Presidenza. Ricorda che la prassi di convocare la Conferenza dei Capigruppo è propria solo della Amministrazione in carica, mentre la precedente procedeva alla convocazione del Consiglio senza la consultazione né della maggioranza, né della minoranza. Precisa, inoltre, che il Consigliere Ferreri, contattato per la convocazione della Conferenza, aveva rappresentato che per impegni lavorativi non poteva essere presente per le 15,00, ma solo per le 15,30 e la Presidenza aveva fatto riferire che lo si sarebbe aspettato. Precisa altresì che invece il Consiglieri Alessi non si era fatto sentire completamente e che il Presidente aveva avuto contezza delle difficoltà di partecipazione alla Conferenza da parte del Capogruppo del Gruppo Misto e del Consigliere Lercara solo alle 15,00, a Conferenza ormai iniziata. Precisa che, a causa di impegni professionali precedentemente presi e non rinviabili, non aveva potuto

rinviare la Conferenza. Dichiara in ogni caso per il futuro di essere disponibile a cercare delle soluzioni che agevolino i lavoratori fuori sede. Con riguardo al contenuto offensivo della nota letta dal Consigliere Lercara, afferma che quest'ultimo non è meritevole di alcuna risposta rappresentando che il firmatario del documento non comprende quello che ha letto in quanto scritto da altri.

Il Consigliere Ferreri, chiesta e ottenuta la parola, rappresenta che non risulta essere stata notificata ai Consiglieri Comunali, a differenza di quanto accaduto negli altri Comuni vicini, la Circolare del 16 marzo scorso dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e riguardante l'approvazione del Rendiconto di gestione che deve essere approvato entro il 30 aprile prossimo. (Allegato n.6).

Il Segretario Comunale afferma che la Circolare richiamata non risulta essere pervenuta in Ufficio e, considerato che la stessa è inviata ai Comuni via mail, si impegna a contattare gli Uffici Regionali per verificare l'indirizzo mail in possesso degli stessi per il Comune di Villalba.

Il Presidente del Consiglio Comunale dà lettura della circolare n. 7 del 16 marzo 2012. Rappresenta che allo stato attuale la proposta di Rendiconto per l'esercizio 2011 è stata predisposta dal Responsabile dell'Area Finanziaria, adottato dalla Giunta Comunale e trasmesso al Revisore dei Conti per l'acquisizione del relativo parere.

Il Consigliere Ferreri osserva che è stato convocato un Consiglio Comunale al quale l'Amministrazione in carica propone l'adozione di diverse deliberazioni, senza tuttavia che la stessa poter contare su un numero di voti utili per approvarle. Non capisce perché l'Amministrazione continua a trascinare una barca ormai affondata.

Il Presidente del Consiglio osserva che le considerazioni poste in essere dal Consigliere Ferreri sono ormai superate alla luce della recente legge regionale 6 del 2011 che introduce un nuovo sistema elettorale che consente la proclamazione di un Sindaco e contemporaneamente l'attribuzione della maggioranza dei seggi in Consiglio a lista diversa rispetto a quella collegata al Sindaco eletto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta di deliberazione;

VISTO il Regolamento del Consiglio Comunale del Comune di Villalba;

VISTA la L.R. 15 marzo 1963, n. 16 "Ordinamento Amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";

VISTA la L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la legge 142/1990, come recepita dalla L.R. 48/1991 e successive modifiche;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di ordinamento finanziario e contabile;

VISTA la L.R. 16 dicembre 2008, n. 22 "Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie";

VISTO il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 53 della L. 142/1990 come recepito dalla L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, dal Responsabile dell'Area Amministrativa;

VISTO che il presente provvedimento non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata, non necessita di parere di regolarità contabile;

TUTTO ciò premesso e considerato

#### PRENDE ATTO

- della designazione quali scrutatori dell'odierna seduta da parte del Presidente del Consiglio, previa indicazione dei Capi gruppo, dei signori consiglieri Tatano Giuseppe (per il Gruppo di maggioranza), Lercara Filippo (per il Gruppo di misto) e Costanza Giuseppe (per il Gruppo di opposizione).

- segue -



# COMUNE DI VILLALBA (PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

## AREA I AMMINISTRATIVA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

n. 05 del 13 APR. 2012

OGGETTO: ADEMPIMENTI PRELIMINARI DI SEDUTA. (Comunicazioni del Presidente – Nomina Scrutatori).

**PREMESSO** che risulta regolarmente convocato il Consiglio comunale, giusta nota prot. 1699 del 12 aprile 2012, per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;

ATTESO che ai sensi dell'art. 15 del Regolamento del Consiglio Comunale, all'inizio di ciascuna seduta, effettuato fruttuosamente l'appello, il Presidente designa tre consiglieri, fra cui uno di minoranza, per l'incarico delle funzioni di scrutatore;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 56 del Regolamento del Consiglio Comunale, il Presidente, all'inizio di ciascuna seduta, esaminate le formalità preliminari, può effettuare comunicazioni su fatti e circostanza di particolare interesse per la Comunità e per il Consiglio comunale;

VISTA la L.R. 15 marzo 1963, n. 16 "Ordinamento Amministrativo degli enti locali nella Regione

siciliana";

VISTA la L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la legge 142/1990, come recepita dalla L.R. 48/1991 e successive modifiche;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di ordinamento finanziario e contabile;

VISTA la L.R. 16 dicembre 2008, n. 22 "Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie";

TUTTO ciò premesso e considerato

#### PROPONE

- la nomina di n. 3 scrutatori fra cui uno di minoranza per assistere il presidente nelle operazioni di voto della seduta di consiglio comunale;
- di dare atto che il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata, non necessità di parere di regolarità contabile.

La presente proposta di deliberazione è stata predisposta dall'Ufficio di propria iniziativa/ su conforme indicazione del Presidente del Consiglio Comunale. IL SINDACO/ L'ASSÉSSORE IL RESPONSABILE/DEL PROCEDIMENTO PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA, TECNICA Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere. CONTRARIO **FAVOREVOLE** Il Responsabile dell'Area Con cett we Nicory 1 3 APR. 2012 Villalba, lì PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere. CONTRARIO FAVOREVOLE Villalba, lì Il Responsabile dell'Area \_\_\_\_\_ ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA Ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 della L. 08.06.1990, n. 142, comma 5, come recepita con L.R. 11.12.1991, n. 48, si attesta la copertura finanziaria derivante dall'adozione della proposta di deliberazione sopra descritta e che la spesa sarà imputata al capitolo n. del Bilancio di Previsione per l'anno \_\_\_\_\_\_denominato\_\_\_\_\_ per l'importo di €. Villalba, lì\_\_\_\_\_ Il Responsabile del Servizio Finanziario\_\_\_\_\_

ALLEGATO 1)



## Al sig. Presidente del Consiglio Comunale

Poside.

Il sottoscritto Gianbattista Messina comunica alla S.V. di non poter partecipare alla riunione del Consiglio Comunale, convocata per il giorno del corrente mese, a causa di impegni lavorativi preesistenti ed irrevocabili.

Spiacente per la propria assenza, coglie l'occasione per porgere i suoi più cordiali saluti.

Villalba, lì 17 Aprile 2012

Gianbattista Messina
Meune Joseph John

ALLEGATOZ)

Alessi Fnzo Piazzale Picelli, 9 43125 – Parma



19/04/2012

Pro P.C.

Parma, 19 aprile 2012

Al Sig. Presidente del Consiglio VILLALBA

Oggetto: Comunicazione impossibilità partecipazione lavori consiglio comunale.

Con la presente comunico che per improrogabili impegni di carattere universitario non mi sarà possibile prendere parte alla seduta consiliare di oggi. Sento il dovere tuttavia di lamentare un comportamento poco consono al ruolo che Lei ricopre, in quanto non ha voluto consentire la partecipazione del gruppo consiliare misto ai lavori della conferenza dei capigruppo, al fine di concordare una data utile che avrebbe permesso la partecipazione al consiglio comunale odierno di tutti i consiglieri.

Mi riservo pertanto, di verificare la regolarità delle notifiche effettuate ai sigg. consiglieri e di chiedere l'eventuale annullamento della convocazione.

Distintamente

Enzo Alessi (consigliere comunale)





### COMUNE DI VILLALBA (PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

Via Vittorio Veneto 97, 93010 Villalba (CL) - www.comune.villalba.cl.it

#### IL SEGRETARIO COMUNALE

Prot. n.357/Mel 18 1012

Al Revisore Unico dei Conti

e, p.c.,

Al Gruppo consiliare "Villalba Futura"

OGGETTO: Nota del Revisore Unico dei Conti del 12.03.2012. Riscontro.

Con la presente si intende dare riscontro alla nota del 12.03.2012 a firma del Revisore Unico dei Conti, Dott. Massimo Bellomo, acquisita al protocollo generale del Comune di Villalba al n. 1175 nella quale vengono richiamati dei recenti arresti giurisprudenziali in materia di rimborso delle spese legali sostenute da amministratori e/o dipendenti.

In primis, con riferimento alla ricorrenza, nelle fattispecie concrete oggetto di approfondimento, dei presupposti necessari per procedere al rimborso delle spese legali sostenute dai dipendenti e dagli amministratori sottoposti a procedimenti penali, si richiama quanto evidenziato già precedentemente nelle osservazioni rese con note prot. 310/int. del 26 ottobre 2011 e prot. 533/int. del 27 dicembre 2011.

Con riferimento al recente arresto giurisprudenziale della Corte di Cassazione, prima Sezione Civile, sentenza n. 12645 del 24 maggio 2010, che ha escluso, discostandosi dall'orientamento dominante in passato, l'applicazione analogica agli amministratori locali delle norme sui dipendenti che espressamente prevedono il rimborso delle spese legali per fatti di reato contestati a causa delle funzioni pubbliche svolte, si ricorda, come già evidenziato nella nota dello Scrivente Ufficio prot. n. 310/int. del 26 ottobre 2011, che, nella regione Sicilia, il rimborso delle spese legali sostenute dagli

amministratori è da ricondursi nell'ambito delle materie riservate alla legislazione esclusiva regionale.

Gli Ermellini hanno osservato che l'art. 16 del D.P.R. n. 191 del 1979, disposizione che nell'ambito dell'ordinamento nazionale è deputata a disciplinare la materia, prevede l'assistenza processuale per i dipendenti degli Enti Locali in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento dei compiti d'ufficio, purchè non vi sia conflitto di interesse con l'ente e non ricorra il dolo o la colpa grave del dipendente.

In passato parte della giurisprudenza riteneva di poter estendere la disciplina dei dipendenti pubblici anche agli amministratori locali, relativamente al rimborso delle spese legali utilizzando l'analogia, con un ragionamento per similitudine.

La Suprema Corte di Cassazione ha ricordato che il ricorso all'analogia è giustificato dalla presenza nell'ordinamento di un vuoto normativo e dalla necessità di dover colmare la lacuna, ma tali presupposti non sono stati riscontrati nel caso in esame.

Ha osservato che l'amministratore di un Ente Locale presta la propria attività lavorativa non come un pubblico impiegato e non può essere assimilato ad un lavoratore subordinato. Il Legislatore, osserva la Corte di Cassazione, intenzionalmente non ha esteso la disciplina dei dipendenti pubblici agli amministratori locali poiché si tratta di due fattispecie distinte e non identiche; gli amministratori pubblici, infatti, non sono dipendenti dell'ente ma sono eletti dai cittadini e solo a questi - e non al Comune di appartenenza - rispondono del proprio operato.

Ciò vale per l'ordinamento nazionale.

Come già evidenziato nella precedente nota nella quale si è proceduto a ricostruire il quadro normativo che regola la materia del rimborso spese legali sostenute dagli amministratori si è evidenziato che, nella regione Sicilia, il rimborso delle spese legali sostenute dagli amministratori, per fatti connessi con l'espletamento del servizio, è da ricondursi nell'ambito delle materie riservate alla legislazione esclusiva regionale.

La <u>norma regionale</u> che disciplina la possibilità di rimborso delle spese legali è prioritariamente l'art. 39 della 1.r. 29.12.1980, n. 145, che espressamente dispone: "Ai dipendenti che in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio, siano soggetti a procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, è assicurata l'assistenza legale in

ogni stato e grado del giudizio, mediante rimborso, secondo le tariffe ufficiali di tutte le spese sostenute, sempre che gli interessati siano stati dichiarati esenti da responsabilità".

La norma suindicata è stata autenticamente interpretata dall'art. 24 della L.r. 23.12.2000, n. 30 che prevede: "1. L'art. 39 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, si interpreta nel senso che <u>la norma si applica a tutti i soggetti, ivi inclusi i pubblici amministratori, che in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio siano stati sottoposti a procedimenti di responsabilità civile, penale ed amministrativa e siano stati dichiarati esenti da responsabilità".</u>

Come è evidente, alla luce delle suesposte osservazioni, il recente arresto giurisprudenziale non può valere per l'ordinamento regionale siciliano, per il quale agli amministratori spetta il rimborso delle spese legali sostenute in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio in procedimenti di responsabilità civile, penale ed amministrativa, non in forza dell'applicazione analogica di una disposizione normativa relativa ai dipendenti pubblici, ma in forza dell'applicazione diretta di una disposizione normativa che ad essi espressamente si riferisce.

Ad abundantiam, si richiama, altresì, l'art 23 del vigente Statuto Comunale che recita: "Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai consiglieri, agli assessori, al sindaco ed ai propri dipendenti che si trovino implicati in conseguenza di fatti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile, in ogni stato e grado del giudizio, purchè non ci sia conflitto di interesse con l'ente.

L'assistenza legale è preclusa nel caso di interessi confliggenti tra i soggetti di cui al precedente comma e l'ente. Qualora per effetto dell'assoluzione o per provvedimenti equipollenti, l'esistenza del conflitto di interessi sia da escludere, le spese legali sostenute dai soggetti di cui al comma 1, dovranno essere rimborsate dall'ente."

Tanto si comunica per dovere di ufficio.

Villalba, 12.04.2012

Per rice vine (noals (noals)

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Concettina Nicosia

in cett ung Micro

#### RAPPORTO VERIFICA TRASMISSIONE

ORA : 12/04/2012 11:28 NOME : COMUNE VILLALBA FAX : 0934811943 SER.# : BROE0F115207

DATA,ORA FAX N./NOME DURATA PAGINE RISULT MODO DIM. AREA SCANSIONE

1.

12/04 11:25 00934392010 00:01:47 03 OK STANDARD A4/LTR/LGL ECM

12-03-2012

Da massimobellomo

protocollo@pec.comune.villalba.cl.it

Data lunedì 12 marzo 2012 - 10:41

nota rimborso spese legali

Allegato(i)

nota rimborso spese.pdf (1213 Kb)

COPTACE OF COLTANISSECTOR 14 MAR. 2012 PROT. N

Correine di Villalba Il Revore Unico dei Centr

Egr.

Segretatio Comunale

e.p.c.

al Presidente del Consiglio

al Gruppo consiliare "Villalba Futura"

Caltanissetta, 12/03/2012

OGGETTO: Rimborso spese legali - approfondimenti.

In ordine alla tematica relativa al rimborso delle spese legali agli amministratori dipendenti e non (consiglieri comunali) si sottopogono alla Sua valutazione i più attuali indirizzi.

#### CONSIGLIERI COMUNALI:

Osservatorio Viminale/ Niente rimborsi spese agli amministratori locali sotto processo. È possibile il recupero di somme corrisposte per il rimborso delle spese legali, sostenute da ex amministratori locali in un procedimento penale conclusosi con sentenza di non luogo a procedere?

La giurisprudenza ha da sempre evidenziato la sostanziale eccezionalità del rimborso delle spese legali stabilendo che, ai fini del rimborso, è necessario accertare che le spese siano state sostenute a causa e non semplicemente in occasione dell'incarico e sempre entro il limite costituito dal positivo e definitivo accertamento della mancanza di responsabilità penale degli amministratori che avevano sostenuto le spese legali.

Il giudice ordinario ha, peraltro, chiarito ulteriormente tale concetto precisando che il rimborso previsto dall'art. 1720, comma 2, del codice civile concerne solo le spese sostenute dal mandatario in stretta dipendenza dall'adempimento dei propri obblighi. Più esattamente esso si riferisce alle sole spese effettuate per espletamento di attività che il mandante ha il potere di esigere. Perciò il legislatore del 1942 ha sostituito l'espressione «a causa» all'espressione «in occasione dell'incarico», contenuta nell'art. 1754 cod. civ. 1865.

In tal modo, si è precisato, il legislatore si è riferito a spese che, per la loro natura, si collegano necessariamente all'esecuzione dell'incarico conferito, nel senso che rappresentano il rischio inerente all'esecuzione dell'incarico. L'ipotesi non si verifica quando l'attività di esecuzione dell'incarico abbia in qualsiasi modo dato luogo a un'azione penale contro il mandatario e questi abbia dovuto effettuare spese di difesa delle quali intenda chiedere il rimborso ex art. 1720 cit. Ciò è evidente nel caso in cui l'azione si riveli, a esito

commissione di reato non può rientrare nei limiti di un mandato validamente conferito (art. 1343 e 1418 cod. civ.).

Ma la verificazione dell'ipotesi non è possibile neppure quando il mandatario-imputato venga prosciolto, poiché in tal caso la necessità di effettuare le spese di difesa non si pone in nesso di causalità diretta con l'esecuzione dei mandato, ma tra l'uno e l'altro fatto si pone un elemento intermedio, dovuto all'attività di una terza persona, pubblica o privata, e dall'accusa poi rivelatasi infondata. Anche in questa eventualità non era, dunque, ravvisabile il nesso di causalità necessaria tra l'adempimento del mandato e la perdita pecuniaria, di cui perciò il mandatario non può pretendere il rimborso. Alla luce degli orientamenti giurisprudenziali si ritiene che le spese legali possano essere rimborsate solo qualora vi sia una sentenza definitiva che abbia escluso la responsabilità del dipendente o dell'amministratore con un pronuncia di assoluzione nel merito dalle imputazioni contestate. A ciò si aggiunge che, ai fini del rimborso, si debba ravvisare il nesso di causalità necessaria tra l'adempimento del mandato e la perdita pecuniaria.

Non è, però, sufficiente che il processo penale per fatti connessi all'espletamento di compiti d'ufficio si sia concluso con l'assoluzione, ma deve coesistere l'ulteriore condizione della mancanza di conflitto di interessi con l'ente.

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 1265 del maggio 2010, ha affermato che il richiamo all'analogia con la disciplina dettata per i dipendenti degli enti locali non appare pertinente, polché tale analogia «risulta correttamente evocabile solo quando emerga un legislatore si è limitato a dettare una diversa disciplina per due situazioni non identiche fra loro, e la detta diversità non appare priva di razionalità, atteso che gli amministratori pubblici non sono dipendenti dell'ente ma sono eletti dai cittadini, ai quali rispondono (e

Pertanto non appare più praticabile il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali sottoposti a procedimenti penali (articolo ItaliaOggi del 16.12.2011).

#### CONSIGLIERI COMUNALI:

# OSSERVATORIO VIMINALE/ Rimborso spese.

Possono essere rimborsate le spese di giudizio richieste dagli amministratori locali, assolti in un procedimento penale nel quale sono stati coinvolti a causa delle funzioni di amministratori pubblici?

Non è dato rinvenire nell'ordinamento vigente norme che prevedono la possibilità di rimborsare agli amministratori locali le spese legali sostenute per giudizi instaurati in relazione a fatti asseritamente posti in essere nell'esercizio delle proprie funzioni.

Benché in passato parte della giurisprudenza abbia ritenuto di poter estendere in via analogica agli amministratori locali la normativa che consente, a determinate condizioni, tale rimborso per i dipendenti degli enti locali, secondo orientamenti ermeneutici più recenti la possibilità di tale ricorso all'analogia nella materia in questione è stata decisamente negata.

In base a tali orientamenti deve ritenersi non pertinente il richiamo all'analogia, che risulta correttamente evocabile quando emerga un vuoto normativo nell'orientamento, vuoto che nella specie non è configurabile, atteso che il legislatore si è limitato a dettare una diversa disciplina per due situazioni non identiche tra loro, e la detta diversità non appare priva di razionalità, atteso che gli amministratori pubblici non sono dipendenti dell'ente ma sono eletti dai cittadini, al quali rispondono (e quindi non all'ente) del loro operato (articolo Italia Oggi del 19.08.2011 - tratto da www.ecostampa.it).

Cordiali saluti

A. Plaringero Unico aka Consti

Doll Madernio Deflores

Comune di Villalba Gruppo Consiliare Misto

Giorno 12 corrente mese il presidente del Consiglio ha deciso di convocare la conferenza dei capigruppo per preparare i lavori del consiglio comunale e l'ha convocata per le ore 15,00 dello stesso giorno senza preoccuparsi preventivamente se gli interessati avessero o no difficoltà a partecipare all'incontro.

Il presidente sa che il capogruppo del gruppo misto risiede a Parma e che a sostituirlo vengo delegato io. Il presidente sa pure che io lavoro a Palermo e che rientro a Villalba alle ore 17,00. Pertanto la convocazione per le ore 15,00 dello stesso giorno mi autorizza a pensare che è stata voluta per non consentirmi di partecipare alla riunione.

Credo che in nessuna istituzione pubblica ci si permette di convocare una riunione a così breve distanza di tempo senza motivi di urgenza e senza un doveroso preavviso che consenta agli interessati di organizzarsi in tempo utile per partecipare.

Caro presidente, gli eventuali suoi impegni personali, quando non ci sono effettivi estremi d'urgenza, non costituiscono valido motivo per stabilire di fare le riunioni in orari non ragionevoli e non concordati.

Anche se la conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del presidente del Consiglio, essa merita il dovuto rispetto in quanto, per regolamento, concorre a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.

Non è pensabile che tale funzione debba essere snobbata dal comportamento irriguardoso, arrogante e antidemocratico proprio di chi ne detiene la presidenza.

Sappia, signor presidente, che, contrariamente a quanto da lei affermato nelle precedenti sedute consiliari, il presidente del Consiglio ha il compito e il dovere di essere al di sopra delle parti, di rappresentare tutti i gruppi consiliari e tutti i consiglieri anche se di colorazione politica diversa dalla propria.

I suoi presunti impegni personali, appunto perché personali, devono essere posposti a quelli del ruolo che lei ha preteso di svolgere. Io, invece, da lavoratore dipendente, che non mi posso permettere di giocare con il mio posto di lavoro, desidero non creare al mio datore di lavoro ed ai miei colleghi alcuna forma di disservizio soprattutto quando questo è possibile come in questo caso.

La invito, pertanto, a nome del gruppo consiliare misto del quale faccio parte, a mettere da parte la sua arroganza, a rispettare il ruolo e la funzione di ciascun consigliere, di ciascun gruppo consiliare e di ogni organismo previsto dallo statuto e dai regolamenti nel rispetto soprattutto dell'intera popolazione che in essi si sente rappresentata e di assumere un contegno democratico come si conviene e come le circostanze richiedono. Capisco che questo per lei non è facile, ma cerchi di abituarsi.

In segno di protesta nei confronti di tale arroganza, senza entrare nel merito dei vari punti posti all'ordine del giorno del consiglio, dichiaro a nome del gruppo consiliare misto il mio voto contrario.

Villalba, 19 aprile 2012

Filippo Lercara
Consigliere

Consigliere

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente F.to Ing. Salvatore Bordenga Il Segretario Comunale F.to Dott.ssa Concettina Nicosia

F.to Dott.ssa Concettina Nicosia

Copia conforme all'originale per uso amn	ninistrativo.		
Villalba, lì	Il Segretario Comunale F.to Dott.ssa Concettina Nicosia		
La presente deliberazione è stata pub e registrata al n.	blicata all'Albo Pretorio dal al _Registro Pubblicazioni.		
Villalba, lì	Il Responsabile dell'Albo Pretorio		
REFERTO I	DI PUBBLICAZIONE		
Pretorio, certifica che copia della pre Pretorio il e vi è rimasta non sono state prodotte opposizioni.	conforme attestazione del Responsabile dell'Albo esente deliberazione è stata pubblicata all'Albo a per 15 giorni consecutivi e che entro tale termine		
Villalba, lì	Il Segretario Comunale F.to Dott.ssa Concettina Nicosia		
CERTIFICA	TO DI ESECUTIVITA'		
Si attesta che la presente deliberazione	è divenuta esecutiva il in quanto:		
] è stata dichiarata immediatamente e	esecutiva.		
[] è stata pubblicata nelle forme di le giorni dalla pubblicazione, denuncie comma 1, della L.R. 44/1991.	egge all'Albo Pretorio senza riportare, nei primi 1 di vizi di legittimità, come previsto dall'art. 12		
Sono decorsi 15 giorni di pubblicaz	zione;		
Villalba, lì	Il Segretario Comunale		